

REGOLAMENTO PREMIO VISIONARIA 2023

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Premio Visionaria ha l'obiettivo di valorizzare la startup e l'idea di impresa più innovative d'Abruzzo. Nella finale del Premio Visionaria entrano di diritto i vincitori dei premi delle associazioni di categoria che realizzano concorsi nella regione Abruzzo per startup e idee innovative d'impresa: Cambiamenti di CNA Abruzzo e CNA Abruzzo giovani imprenditori, InnovAzioni di Confindustria Chieti Pescara Sezione Servizi Innovativi, Oscar Green di Coldiretti Abruzzo, e di StartCup Abruzzo, promosso da CCIAA Chieti Pescara, Agenzia di Sviluppo, Associazione Innovalley - Promotori di Innovazione aderente a PNI CUBE.

ARTICOLO 2 - PROMOTORI DELL'INIZIATIVA

Il Premio Visionaria 2023 è promosso da Camera di Commercio Chieti Pescara (nell'ambito delle attività del PID – Punto Impresa Digitale) e da "Agenzia di Sviluppo" Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara (desk Enterprise Europe Network).

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Premio Visionaria e gestirne le attività, sono costituiti i seguenti organi: Comitato di valutazione, Giuria della finale.

Comitato di Valutazione

Il Comitato di valutazione è costituito da membri designati dalla Camera di Commercio, individuati di norma tra persone appartenenti alla Camera di Commercio e alla propria Azienda speciale, esperti nella valutazione di progetti di impresa e/o nel sostegno all'imprenditorialità e allo sviluppo tecnologico e territoriale della regione Abruzzo.

Al Comitato di Valutazione spetta il compito di:

- raccogliere le iscrizioni secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 6;
- verificare che ogni proposta presentata soddisfi i requisiti previsti dal presente regolamento;
- escludere le proposte presentate che non soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento;
- valutare le proposte in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento secondo i criteri di cui al successivo articolo 8 per definire quelle da ammettere alla finale del Premio Visionaria 2023.

Giuria della finale

La Giuria sarà composta da almeno 5 componenti individuati tra i partner dell'iniziativa, Business Angels, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa, esperti di settore, rappresentanti di associazioni di categoria.

La Giuria è coordinata da un Presidente nominato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara.

È compito di tale Giuria procedere alla valutazione dei progetti ammessi alla finale ed alla determinazione della graduatoria finale per l'assegnazione dei premi.

ARTICOLO 4 – PREMI

I soggetti che partecipano al Premio Visionaria possono concorrere per l'assegnazione dei seguenti premi:

1. Premi in denaro
 - premio da euro 7.000,00 messo a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara alla migliore Start-up Visionaria
 - premio da euro 3.000,00 messo a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara alla migliore Idea d'impresa Visionaria

Eventuali ulteriori premi saranno resi noti dal Comitato Organizzatore sul sito www.forumvisionaria.it.

2. Premi in servizi

- partecipazione al percorso di accompagnamento SPRINT di Agenzia di Sviluppo “Start up innovative” riservato alla vincitrice del premio migliore Start-up Visionaria
- partecipazione al percorso di formazione di Agenzia di Sviluppo “Aspiranti imprenditori” riservato a alla vincitrice del premio migliore Idea d’impresa Visionaria.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI AMMISSIONE

La Camera di Commercio si riserva sin da ora la facoltà di non ammettere candidature che non siano esaustive e coerenti con le prescrizioni di cui alle sezioni successive, con gli obiettivi e con lo spirito del Premio Visionaria.

Tutti i requisiti previsti nelle sezioni che seguono devono essere tassativamente posseduti alla data di presentazione delle richieste di partecipazione al Premio Visionaria.

Per ogni chiarimento è possibile contattare la Camera di Commercio Chieti Pescara tramite l’apposito indirizzo pidchietipescara@chpe.camcom.it.

La partecipazione al Premio Visionaria 2023 è gratuita.

Il Premio si articola in una sezione riservata alle idee d’impresa ed una alle start up.

Per partecipare al Premio Visionaria 2023 è necessario elaborare un’idea imprenditoriale a contenuto innovativo riferibile a qualsiasi settore. Per idea imprenditoriale è da intendersi un progetto di impresa, da cui risulti evidente l’intenzione dei proponenti di costituire una società di capitali con sede legale e/o operativa ovvero di insediare una impresa già esistente nelle province di Chieti o Pescara per realizzare il progetto stesso.

Il contenuto innovativo dell’idea imprenditoriale può essere riferito:

- alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio;
- al miglioramento significativo di un bene materiale o di un servizio, di un processo di produzione, di un metodo di commercializzazione;
- alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione o di gestione delle attività d’impresa.

Sono ammesse alla partecipazione al premio le proposte presentate da:

1) aspiranti imprenditori, singolarmente od in team.

Si intende per aspirante imprenditore una persona che, alla data della domanda di partecipazione:

- o non sia attualmente socio in una qualsiasi compagine sociale;
- o non sia amministratore (presidente, componente CdA o amministratore unico) di società;
- o non sia attualmente titolare di ditta individuale;
- o abbia maturato esperienze pregresse in qualità di socio o di titolare di ditta individuale per un periodo inferiore a 3 anni.

2) imprese:

- attive;
- costituite in qualsiasi forma societaria;
- con sede legale o operativa in Abruzzo;
- che si impegnino, in caso di vittoria, e nel caso non ne abbiano già una, ad aprire una sede operativa nel territorio delle province di Chieti o Pescara e mantenerla attiva per un periodo minimo di 3 anni;
- che da visura camerale risultino, alternativamente:
 - costituite dopo il 1° gennaio 2020;
 - costituite nell’anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1° gennaio 2020;
- non abbiano in corso alcun contenzioso con i promotori del Premio Visionaria;

Non sono ammessi a partecipare:

- persone o team di persone che partecipino a più di un progetto d’impresa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Per partecipare al premio Visionaria 2023, pena la non ammissibilità della proposta, è necessario fornire i seguenti documenti, disponibili sul sito: www.forumvisionaria.it

1. domanda di partecipazione
2. scheda progetto
3. documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se il documento di cui al punto 1. è firmato digitalmente).

I documenti, compilati in ogni loro parte, vanno inviati dalla PEC dell'impresa o del Referente principale (in caso di team informale), in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica cciaa@pec.chpe.camcom.it specificando nell'oggetto "**Domanda di partecipazione Premio Visionaria 2023**".

È pertanto requisito obbligatorio per il Referente principale il possesso di un indirizzo di PEC attivo.

Tutti i documenti devono essere firmati (firma digitale o autografa con documento di riconoscimento del Referente principale, a cui saranno inviate tutte le comunicazioni degli organizzatori).

È inoltre obbligatorio inserire almeno un indirizzo email e recapito telefonico di un ulteriore referente del team per evitare eventuali impossibilità di contattare il Referente principale.

Può essere inoltre presentato, anche in formato video, un pitch del proprio progetto d'impresa.

Le domande di partecipazione devono pervenire all'indirizzo PEC di cui sopra entro e non oltre la scadenza perentoria delle ore 23:59 del giorno **07/11/2023**.

Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le modalità di presentazione delle candidature, di cambiare la categoria di gara scelta dal candidato, di prorogare il termine di consegna e presentazione delle domande.

In questi casi, verrà data tempestiva comunicazione mediante avviso sul sito internet www.forumvisionaria.it.

ARTICOLO 7 - FASI DELLA COMPETIZIONE

Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempistiche:

1. termini di presentazione delle domande: dal 7 ottobre al 7 novembre 2023.
2. valutazioni delle candidature e selezione dei finalisti: una volta conclusa la raccolta dei progetti, il Comitato di Valutazione procederà alla selezione dei progetti individuando, salvo exaequo, fino a un massimo di **10** proposte da ammettere alla finale del premio Visionaria 2023. Le decisioni prese dal Comitato di Valutazione in fase di selezione sono assolutamente insindacabili e inappellabili;
3. finale premio Visionaria 2023 prevista il **22 novembre 2023**. La Giuria, sulla base della documentazione presentata e di una presentazione (elevator pitch), stilerà una graduatoria e decreterà con propria decisione insindacabile e inappellabile, i 2 progetti vincitori della competizione.

Alla finale di Visionaria, su valutazione della Giuria, accederanno fino ad un massimo di n. **29** progetti d'impresa di cui:

A. n. **4** vincitori di StartCup Abruzzo 2023;

B. fino ad un massimo di n. **15** tra i vincitori dei premi dei concorsi attivi nella regione Abruzzo per startup e idee innovative d'impresa promossi da associazioni di categoria di cui all'art. 1 del regolamento;

C. fino ad un massimo di n. **10** progetti di cui al precedente punto "2." ammessi alla finale del premio Visionaria 2023.

ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti finalisti e la definizione della graduatoria dei vincitori dei due premi verrà affidata alla Giuria delle finali, nominata dalla Camera di Commercio, che svolgerà le proprie funzioni in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle regole di riservatezza e delle previsioni del presente Regolamento.

La selezione dei progetti vincitori delle competizioni e la successiva proclamazione avviene sulla base della valutazione insindacabile della Giuria che, a valle di ogni presentazione, assegnerà punteggi (da un valore minimo di 1 ad uno massimo di 10) sulla base dei seguenti criteri:

1. soddisfacimento di un bisogno/necessità;
2. originalità dell'idea imprenditoriale;
3. valore del contenuto tecnologico o di conoscenza;
4. realizzabilità del progetto d'impresa;
5. potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto;
6. adeguatezza delle competenze del team;
7. attrattività del mercato di riferimento;
8. sostenibilità sociale;
9. sostenibilità ambientale;
10. qualità e completezza della documentazione.

Le valutazioni dei progetti effettuate dalla Giuria sono riservate e confidenziali e non possono essere divulgate al di fuori del Comitato Organizzatore. Queste costituiscono solo una base di partenza per intavolare la discussione finale all'interno della quale la Giuria valuta e decreta i progetti vincitori. Non è quindi possibile richiedere al Comitato Organizzatore visibilità sui punteggi assegnati dai giurati ai progetti.

ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEI PREMI IN DENARO

I premi in denaro saranno erogati solo a partire da gennaio 2023 nel rispetto del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.
- Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un

aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis
- concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o Paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informare su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestare di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

ARTICOLO 10 - VINCOLI

I premi previsti dal presente Regolamento sono espressamente destinati allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

I vincitori dei premi in denaro sono soggetti ai seguenti vincoli che costituiscono requisiti imprescindibile per la erogazione dei premi stessi:

- **le società costituite ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento** dovranno avere alla data del 30 giugno 2024 almeno la sede secondaria o un'unità locale operativa nel territorio di riferimento della Camera di Commercio Chieti Pescara;
- **gli aspiranti imprenditori** dovranno costituire, entro e non oltre il 30 giugno 2024, l'impresa sotto forma di società di capitali (S.r.l., S.r.l.s. ovvero S.p.a.) che dovrà avere, a tale data, almeno la sede secondaria o un'unità locale operativa nel territorio di riferimento della Camera di Commercio Chieti Pescara, condizione necessaria per l'assegnazione di premi in denaro.

È possibile che la società costituita sia partecipata da altra società nella cui compagine siano presenti uno o più componenti del team degli aspiranti imprenditori vincitori del premio.

Nella compagine societaria dovranno figurare tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione. In caso di rinuncia da parte di uno o più tra essi all'assunzione di una partecipazione nel capitale della società costituita dal gruppo dei vincitori, il premio potrà essere assegnato alla società solo a condizione che i rinunciatari confermino per iscritto la loro volontà di non partecipare quali soci alla nuova società rinunciando espressamente, nei confronti del Comitato Organizzatore ad ogni loro pretesa relativamente al premio.

Pena esclusione, è necessario che all'interno della compagine sociale, anche per il tramite di altra società, ci sia almeno un componente che appartenga a una delle categorie "aspiranti imprenditori" di cui all'articolo 6.

La società costituita entro il 30 giugno 2024, per ottenere la liquidazione del premio della Camera di Commercio dovrà dichiarare di sviluppare le attività progettuali previste in sede di candidatura dal team di aspiranti imprenditori.

La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva la facoltà di richiedere la documentazione ulteriore necessaria a verificare tale requisito.

ARTICOLO 11 - GARANZIA DI RISERVATEZZA

In ogni fase della competizione, i soggetti dedicati alle sopracitate attività operano agendo secondo buona fede, nel rispetto buone prassi professionali e garantendo la massima riservatezza sulle informazioni fornite dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali, i relativi business model e la loro espressione sotto forma di business plan.

Non è prevista la sottoscrizione di alcun accordo di segretezza.

Ogni business plan presentato rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge.

Nessuna informazione contenuta nella documentazione prodotta per la candidatura al Premio Visionaria sarà divulgata senza il preventivo consenso dei soggetti titolari della candidatura medesima.

ARTICOLO 12 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascun candidato dichiara espressamente che ogni business plan presentato è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d'ora i Promotori, oltre al personale autonomo e/o dipendente e/o consulenti alla stessa riconducibili per la gestione operativa del Premio Visionaria, da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo.

I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai business plan presentati dal Team rimangono, rispettivamente, in capo a tutti i membri del Team, i quali saranno pienamente responsabili per la tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge.

ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

I team partecipanti al Premio Visionaria sono liberi di proporre proprie idee imprenditoriali e, pertanto, sono responsabili personalmente dei contenuti formulati nei Progetti presentati, garantendo, sin dalla loro presentazione, di esserne i legittimi proprietari e di vantare, a titolo originario, ogni diritto di utilizzazione.

I Soggetti promotori e gli organi del Premio Visionaria sono esonerati da tutte le responsabilità derivanti dall'uso di idee e progettualità presentate dai team partecipanti ed esonerati dagli stessi in ordine a qualsiasi richiesta, anche risarcitoria, avanzata a qualunque titolo da terze parti in relazione ai progetti presentati.

ARTICOLO 14- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", informiamo che i dati personali forniti in occasione della manifestazione di interesse e candidatura per il Premio Visionaria e successivamente a tale atto, saranno trattati dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in qualità di Titolare del trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- iscrizione all'iniziativa;
 - partecipazione alle attività/iniziativa riservate ai partecipanti del Premio Visionaria 2023;
 - gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.) volontariamente caricati sul sito www.forumvisionaria.it per le finalità relative all'iniziativa Premio Visionaria 2023.
- I dati personali forniti verranno comunicati a tutti i rappresentanti del Comitato Organizzatore, del Comitato di Valutazione e della Giuria delle finali, che, in qualità di Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, gestiranno il correlato trattamento dei dati stessi ai fini dell'attivazione dei processi di Open Innovation.
 - Tutti i dati personali conferiti saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'iniziativa.
 - Successivamente i dati personali saranno conservati per un periodo più lungo con riferimento ai finalisti dell'iniziativa. Saranno eventualmente presentate ulteriori informative in merito. I dati personali degli altri partecipanti saranno conservati per un periodo che varierà in ragione dell'interesse del Titolare di avviare ulteriori relazioni in linea con le finalità del progetto Premio Visionaria.

Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Titolare e ai Responsabili del trattamento di effettuare le valutazioni finalizzate a consentire la partecipazione all'iniziativa.

La vigente normativa riconosce numerosi diritti al partecipante. Tra questi:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto del partecipante di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
 - e. o di opporsi al loro trattamento;
2. rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che riguardano il partecipante senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. cancellazione dei dati che riguardano il partecipante senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. il partecipante si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,

- b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora l'interessato si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
 6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
 7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti.

Titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Piazza G.B. Vico, 3 Tel.: 08715450 PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it
 Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it ; pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: Dr. Gianluca De Santis, Responsabile Ufficio Digitalizzazione, Servizi alle imprese, Orientamento della Camera di Commercio Chieti Pescara (tel. 0854536208 - pid@chpe.camcom.it).